



COMUNE DI BRUINO
Città Metropolitana di Torino

**GARA SOTTO SOGLIA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA
APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
SPECIALISTICA PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI
STUDENTI DISABILI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
DAL 1° SETTEMBRE 2022 AL 30 GIUGNO 2026**

CIG 9120462B54

ALLEGATO 1

CAPITOLATO PRESTAZIONALE RETTIFICATO

INDICE CAPITOLATO PRESTAZIONALE

Premesse	2
1 Normativa applicabile	2
2 Finalità e descrizione del servizio	3
3 Durata dell'appalto	4
4 Valore stimato dell'appalto	4
5 Revisione periodica del costo orario	5
6 Soggetti beneficiari del servizio	6
7 Modalità di esecuzione del servizio	6
8 Organizzazione del servizio ed oneri in capo all'Appaltatore	8
9 Personale impiegato	9
10 Rispetto della normativa	12
11 Norme antipedofilia	12
12 Clausola sociale	13
13 Incompatibilità	14
14 Responsabilità	14
15 Coperture assicurative	14
16 Garanzia definitiva	16
17 Ruolo del Comune	16
18 Verifiche	17
19 Rapporti con le famiglie degli alunni	18
20 Interruzione del servizio	18
21 Divieto di cessione del contratto	18
22 Inadempienze e penalità	19
23 Risoluzione di diritto del contratto	20
24 Decadenza dall'aggiudicazione	22
25 Recesso	22
26 Spese contrattuali e di pubblicazione	23
27 Fatturazione, pagamenti e obblighi di tracciabilità	23
28 Riservatezza e trattamento dei dati personali	25
29 Condizioni generali e particolari	25
30 Controversie e foro competente	26
31 Rinvio ad altre norme cogenti e/o volontarie	26
32 Struttura organizzativa competente	26

Premesse

Le disposizioni del presente Capitolato prestazionale sono improntate a criteri di qualità e descrivono le clausole essenziali cui l'Appaltatore dovrà attenersi per la gestione ottimale del servizio.

Articolo 1 NORMATIVA APPLICABILE

L'esecuzione dell'appalto è regolata, oltre che da quanto disposto nel presente Capitolato prestazionale, nel Contratto e nei suoi allegati, dalle seguenti disposizioni:

- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “*Codice dei contratti pubblici*” (di seguito per brevità “*Codice*”);
- L. 5 febbraio 1992, n. 104 recante “*Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*”;
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 recante “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;
- L. 8 novembre 2000, n. 328 recante “*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*”;
- Nota MIUR del 30 novembre 2001 prot. n. 3390 con oggetto “*Assistenza di base agli alunni in situazione di handicap*”;
- L.R. 28 dicembre 2007, n. 28 recante “*Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa*”;
- D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 recante “*Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante “*Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”.
- D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”;
- le vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;
- il Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti.

Articolo 2 FINALITÀ E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il presente Capitolato prestazionale ha per oggetto il servizio di assistenza specialistica per l'integrazione scolastica degli studenti disabili, ossia un servizio che, in una logica di lavoro di rete e di potenziamento dei servizi esistenti (sistema dell'istruzione e della formazione, servizi socio-sanitari/assistenziali), interviene in maniera specifica per sostenere l'alunno in difficoltà nel percorso di studi. Il servizio è reso in favore degli alunni disabili che siano residenti nel Comune di Bruino e frequentino le scuole statali di competenza comunale (scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado) che insistono sul territorio cittadino e del circondario, così come disciplinato dagli artt. 12 e 13 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e in coerenza con gli obblighi di cui all'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66.

Come specificato nella nota del MIUR del 30 novembre 2001 prot. n. 3390 l'assistenza di base è di competenza della scuola e deve essere garantita dai collaboratori scolastici che hanno, tra i loro compiti contrattuali anche l'ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale. Rimane all'ente locale il compito di fornire l'assistenza specialistica da svolgersi sia all'interno che all'esterno della scuola, quale prestazione aggiuntiva rispetto all'assistenza di base e/o insegnamento di sostegno, di esclusiva competenza del personale scolastico.

Pertanto il servizio oggetto del presente Capitolato presenta le seguenti finalità:

- agevolare la frequenza, la permanenza e l'integrazione con le attività della classe degli alunni disabili nell'ambito scolastico per garantire loro il diritto allo studio;
- facilitare l'inserimento e la partecipazione degli alunni disabili alle attività didattiche svolte dal personale insegnante, supportandoli al raggiungimento degli obiettivi di integrazione ed autonomia personale, in attuazione dei programmi educativi concordati;
- fornire sostegno personale agli alunni disabili nelle attività di socializzazione e nell'acquisizione di capacità comunicative, volte all'integrazione ed alla valorizzazione di abilità personali;
- fornire ogni altro sostegno ed attività specialistica, ad esclusione di quelle didattiche e di quelle di assistenza di base, nell'ambito delle attività gestite dalla scuola (es. partecipazione a lezioni itineranti o gite culturali).

Il servizio si articola nelle seguenti prestazioni:

- realizzazione di interventi integrati, definiti nell'apposito progetto individualizzato di sostegno, funzionali a favorire il processo di apprendimento e allo sviluppo di adeguate capacità comunicativo-relazionali;
- interazione con la scuola frequentata dall'alunno e con la sua famiglia;
- attivazione di percorsi di apprendimento d'abilità necessarie alla conquista

- dell'autonomia nelle varie dimensioni (fisica, relazionale, affettiva, cognitiva);
- realizzazione di attività finalizzate allo sviluppo delle potenzialità relazionali e sociali dell'alunno con disabilità, in particolare nel rapporto con il gruppo dei pari.

L'obiettivo generale del servizio oggetto di appalto è quello di garantire agli alunni disabili un supporto al loro sviluppo psico-fisico, alla capacità di socializzazione e all'acquisizione di autonomie funzionali e relazionali, in stretta collaborazione con gli organismi scolastici e le famiglie di riferimento, non in un'ottica compensativa, ma di progettazione partecipata.

Articolo 3

DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è stabilita in 4 (*quattro*) anni scolastici, corrispondenti al periodo compreso tra il 1° settembre 2022 e il 30 giugno 2026, per un totale di circa 688 (*seicentottantotto*) giorni di scuola, secondo il calendario che viene approvato annualmente dalla Regione Piemonte.

Il servizio è assicurato per l'intera durata dell'anno scolastico nei giorni effettivi delle attività didattiche, con esclusione di domeniche e giorni festivi infrasettimanali, nonché dei periodi di sospensione delle attività scolastiche.

Il Comune si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere al rinnovo alle medesime condizioni per ulteriori 2 (*due*) anni scolastici.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, stimabile in massimo 6 (*sei*) mesi. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni.

L'Appaltatore si impegna altresì a garantire, dopo la scadenza del contratto, la continuità del servizio fino alla nuova gara di affidamento.

È espressamente escluso il rinnovo tacito del contratto alla scadenza.

L'Appaltatore in ogni caso non avrà alcun diritto in ordine alla continuazione del rapporto o comunque alla gestione del servizio, né in ordine al riconoscimento di alcuna somma, a nessun titolo.

Articolo 4

VALORE STIMATO DELL'APPALTO

Il valore del presente appalto viene presumibilmente stimato, sulla base del numero di ore di servizio erogato negli anni scolastici precedenti, in base al numero di utenti attesi e i fondi disponibili, in un monte ore annuo stimato pari a 3.886 (*tremilaottocentottantasei*).

Il costo orario a base di gara è di € 24,50 (*ventiquattro/50*), oltre IVA come per legge. Pertanto l'appalto risulta avere un valore stimato pari ad € 631.610,00 (*seicentotrentunomilaseicentodieci/00*), oltre IVA, comprendente gli eventuali rinnovo e proroga di cui all'articolo precedente. Il corrispettivo comprende tutti gli oneri e le spese di qualsiasi natura, includendo tutte le prestazioni professionali e di coordinamento, la fornitura del materiale necessario per lo svolgimento del servizio, nonché ogni altro onere inerente l'attività di formazione e il personale esperto impiegato.

L'importo effettivo del costo orario sarà quello derivante dall'applicazione del ribasso offerto in sede di gara.

Il Comune si riserva la facoltà di aumentare/ridurre le prestazioni oggetto del presente appalto nella misura massima del 20% dell'importo contrattuale. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario e non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto (art. 106, comma 12, del Codice). Il Comune determinerà annualmente il monte ore da destinare ai plessi interessati dal servizio, secondo le richieste pervenute dall'amministrazione scolastica, assicurandosi di rispettare il limite su indicato. Parimenti, nel corso dell'esecuzione del servizio, il Comune può chiedere, e l'Appaltatore ha l'obbligo di accettare, agli stessi patti e alle stesse condizioni, un aumento o una diminuzione del monte ore individuale ovvero modifiche dell'orario del servizio riferito alle singole situazioni.

Il Comune si riserva, nel caso di calamità naturali, emergenze sanitarie o di igiene pubblica, di adeguare le condizioni contrattuali rispetto alle sole prestazioni effettivamente rese dall'Appaltatore a prescindere della clausola del 20% dell'importo contrattuale.

Articolo 5

REVISIONE PERIODICA DEL COSTO ORARIO

Il corrispettivo orario stabilito in sede di aggiudicazione potrà essere soggetto a revisione periodica, ai sensi dell'art. 106 del Codice, con decorrenza dall'anno scolastico 2024/2025 e con cadenza biennale, con richiesta documentata dell'Appaltatore che dovrà pervenire necessariamente entro il 31 luglio dell'anno di riferimento.

La richiesta si dovrà basare esclusivamente sull'indice FOI (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) elaborato dall'ISTAT e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica relativo al mese di giugno.

A fronte della richiesta dell'Appaltatore il Comune avvierà la verifica e procederà a suo insindacabile giudizio ad accordare o meno la revisione proposta o a definirne l'eventuale misura minore.

Articolo 6

SOGGETTI BENEFICIARI DEL SERVIZIO

I soggetti beneficiari del servizio sono gli alunni in possesso di certificazione di disabilità grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104, che risiedono nel Comune di Bruino e frequentano le scuole dell'Istituto Comprensivo di Bruino o altre scuole del circondario.

Nei limiti delle risorse disponibili e dopo aver assicurato la presa in carico degli utenti in possesso della suddetta certificazione, il Comune, d'intesa con le Istituzioni scolastiche, può erogare il servizio di assistenza specialistica anche agli studenti con disabilità non grave, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 5 febbraio 1992, n. 104, senza riduzione delle ore di prestazione specialistica per gli utenti aventi priorità. Il servizio è svolto nel rispetto di quanto previsto nel Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), ossia lo strumento con cui il consiglio di classe disegna un percorso didattico inclusivo per gli alunni con disabilità, fissando gli obiettivi e le attività programmate e che costruisce un tessuto di collaborazione tra scuola e famiglia.

Articolo 7

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le Istituzioni scolastiche e l'A.S.L. individuano congiuntamente tipologia e frequenza delle prestazioni da rendersi nei confronti del singolo alunno, descrivendole in idoneo Piano Educativo Individualizzato, soggetto a integrazioni e/o aggiornamenti in caso di evenienze straordinarie o esigenze emergenti. Il personale dell'Appaltatore in servizio, meglio specificato all'art. 9, sarà tenuto, con modalità da concordare con l'Istituzione Scolastica, a fornire collaborazione nella fase di integrazione e/o aggiornamento del Piano Educativo Individualizzato, attraverso una partecipazione attiva basata sul riscontro dell'attività svolta in precedenza.

Le prestazioni consistono in interventi di assistenza finalizzati al raggiungimento di un più elevato livello di autonomia e all'incremento delle capacità di comunicazione personale in ragione delle ore/alunno determinate nel Piano Educativo Individualizzato da effettuarsi presso i diversi plessi scolastici.

Ad inizio dell'anno scolastico, nelle more della definizione dei contenuti del Piano Educativo Individualizzato, verrà definito di concerto tra i diversi attori il monte ore provvisorio dedicato a ciascun minore o sulla scorta del progetto dell'anno precedente o, in caso di nuovo ingresso, in ragione della valutazione dell'A.S.L.

L'Appaltatore deve assicurare l'effettuazione del servizio all'interno delle scuole frequentate dagli alunni destinatari del servizio, sulla base delle indicazioni fornite dal Comune e dall'Istituzione Scolastica.

La sede delle prestazioni potrà essere costituita anche da strutture o spazi diversi, per lo svolgimento di specifici progetti inseriti nel Piano Educativo del minore e approvati dalla competente Istituzione Scolastica.

Il servizio dovrà essere svolto esclusivamente nei giorni di effettiva attività didattica, per un massimo di 6 (*sei*) giorni alla settimana, esclusi la domenica ed i giorni festivi infrasettimanali, nonché il periodo di sospensione delle attività scolastiche, come da calendario scolastico.

In caso di straordinaria sospensione delle attività scolastiche verrà di volta in volta valutata l'opportunità di effettuare le ore assegnate in base alla richiesta delle scuole e dell'organizzazione dell'attività scolastica (es. laboratori specifici in altra sede).

Il personale adibito allo svolgimento del servizio sulla base dei progetti di cui sopra, deve osservare gli orari e i tempi dell'ambiente scolastico. In ragione della natura del servizio, le ore in esubero derivanti dall'assenza di un utente potranno essere recuperate svolgendo il servizio nei confronti di altri utenti beneficiari, con l'autorizzazione dell'Istituzione Scolastica e del Comune. Altresì tali ore potranno essere impiegate, laddove richiesto, nei confronti del medesimo utente una volta terminata l'assenza.

L'Appaltatore dovrà rendersi disponibile ad incontri con le famiglie e con gli Enti di cui al primo comma.

Il servizio deve essere reso mediante personale dell'Appaltatore, sotto la sua direzione, sorveglianza e responsabilità, d'intesa con il Direttore dell'esecuzione, organizzando la propria attività secondo una programmazione periodica e specifici piani di lavoro individuali in conformità al Piano Educativo Individualizzato.

In particolare, nell'esecuzione del servizio, l'Appaltatore dovrà:

- osservare integralmente il presente Capitolato prestazionale e il progetto educativo - pedagogico presentato in sede di gara e garantire la qualità degli interventi e il coordinamento organizzativo in costante raccordo con il Comune;
- assicurare il servizio appaltato per tutti i giorni di frequenza scolastica in coerenza con il Piano Educativo Individualizzato;
- garantire la copertura del servizio mediante sostituzione, nella stessa giornata, del proprio personale assente per qualsiasi motivo, con altro di pari professionalità, nonché di quanti dovessero risultare non idonei allo svolgimento del servizio;
- garantire la continuità della prestazione del medesimo operatore sull'alunno inserito nel piano degli interventi, limitando il “*turn-over*” al minimo indispensabile e giustificandolo adeguatamente, salvo diverse valutazioni congiunte tra operatori scolastici e A.S.L.;
- assicurare, dalla data di consegna del servizio la disponibilità di un indirizzo di posta elettronica e un recapito telefonico attivo, nelle ore e nei giorni di copertura del servizio;

- redigere e trasmettere al Direttore dell'esecuzione un report in ragione di quanto previsto all'articolo successivo.

Articolo 8

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO ED ONERI IN CARICO ALL'APPALTATORE

Prima dell'avvio delle attività didattiche, il Comune fornisce all'Appaltatore l'elenco nominativo dei soggetti beneficiari, specificando la tipologia di prestazione richiesta per l'anno scolastico con la relativa quantificazione oraria, secondo il prospetto elaborato dall'Istituzione Scolastica.

Il servizio si articola nei seguenti punti da ritenersi essenziali:

- il servizio è da espletarsi principalmente all'interno della struttura scolastica frequentata dallo studente o, se previsto nel Piano Educativo Individualizzato, nelle sedi di svolgimento di altre attività didattiche programmate;
- l'Appaltatore deve garantire un Coordinatore del servizio per le relative attività;
- l'Appaltatore è tenuto a fornire al Comune, all'avvio del servizio, l'elenco degli operatori impiegati nell'attività in oggetto, riportando in corrispondenza di ciascuno di essi l'indicazione della scuola, il nome dell'alunno in carico, la sede scolastica di frequenza, il numero di ore di assistenza attivata e la data di attivazione. Dopo l'avvio del servizio, l'Appaltatore deve trasmettere periodicamente l'elenco degli operatori con la situazione aggiornata;
- l'Appaltatore deve:
 - partecipare ad incontri formativi, di aggiornamento e di monitoraggio organizzati o promossi dal Comune, anche in collaborazione con terzi;
 - redigere e trasmettere al Comune una relazione trimestrale e una finale di monitoraggio sulle attività svolte, evidenziando punti di forza, criticità ed eventuali proposte migliorative, nonché un monitoraggio annuale sul gradimento da parte degli utenti;
 - redigere e trasmettere al Comune, al termine dell'anno scolastico, una scheda individuale riassuntiva degli interventi pedagogico-educativi sull'alunno disabile;
 - prevedere forme di controllo mensili sull'attività del proprio personale e del servizio svolto;
 - vigilare sull'attività degli operatori, sia sotto l'aspetto pedagogico-educativo, sia sotto l'aspetto amministrativo (orari, assenze, consegna documentazione ecc.);

- partecipare, d'intesa con l'Istituzione Scolastica, all'individuazione dei bisogni e delle potenzialità dell'alunno, collaborando alla definizione del Progetto Educativo Individualizzato;
- rispettare le disposizioni che regolano il segreto professionale, il segreto d'ufficio, nonché la privacy, nel rispetto della normativa vigente;
- l'Appaltatore è tenuto a stipulare apposite polizze assicurative (infortuni e responsabilità civile) per tutte le attività prestate dagli operatori nell'espletamento del servizio;
- il Comune ha facoltà di richiedere, per motivi di comprovata gravità, l'avvicendamento o la sostituzione dell'operatore che ritenga non idoneo allo svolgimento delle mansioni;
- il Comune si riserva di verificare periodicamente la regolare esecuzione del servizio, predisponendo specifiche azioni di monitoraggio e di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti, delle loro famiglie e delle scuole interessate dal servizio in oggetto;
- nell'ambito dei poteri di controllo e verifica circa il regolare svolgimento delle attività da parte dell'Appaltatore, il Comune ha il diritto, in qualsiasi momento e senza preavviso, di effettuare controlli, ispezioni e indagini conoscitive volte a verificare il rispetto degli standard di qualità richiesti e del progetto educativo - pedagogico presentato in sede di gara.

Restano comunque a carico dell'Appaltatore tutte le responsabilità inerenti la gestione del servizio.

Articolo 9

PERSONALE IMPIEGATO

L'Appaltatore deve operare con personale adeguatamente preparato, garantendo l'attuazione degli obiettivi del servizio e la corretta effettuazione delle prestazioni richiamate precedentemente.

L'Appaltatore dovrà assegnare ed impiegare per l'espletamento delle funzioni relative ai servizi oggetto dell'appalto un numero di operatori adeguato:

1) Coordinatore:

titolo di studio: titolo di studio previsto per la figura dell'educatore, di cui al punto successivo, e in aggiunta diploma di laurea magistrale ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico. In aggiunta deve aver maturato un'esperienza, almeno triennale, nel coordinamento dei servizi di assistenza scolastica, la cui funzione è necessaria per l'organizzazione e la gestione degli interventi e per assicurare il collegamento con i servizi scolastici e socio-educativi degli Enti coinvolti mediante incontri

periodici di coordinamento. Il coordinatore del servizio, in qualità di responsabile del servizio, dovrà essere in grado di rispondere prontamente ed efficacemente alle differenti quotidiane esigenze, nate dalla conduzione dei servizi di cui trattasi, nonché delle eventuali disfunzioni segnalate e pertanto dovrà garantire adeguata reperibilità nei giorni di esecuzione del servizio. Altresì il coordinatore dovrà garantire la presenza fisica, secondo quanto offerto in sede di gara, presso i plessi scolastici interessati dal servizio, al fine di avere contezza circa l'andamento effettivo del servizio medesimo;

2) Educatore:

gli educatori dovranno essere in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

- diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- aver maturato esperienze di lavoro documentate, di almeno un anno complessivo, o per un intero anno scolastico, nel quinquennio antecedente nell'ambito dell'assistenza scolastica o in quello educativo con soggetti disabili o aver partecipato a corsi di formazione/qualificazione pubblici o privati riconosciuti attinenti all'attività socio - educativa/assistenziale e alla conoscenza della disabilità.

In alternativa sarà ammesso il personale in possesso del diploma di laurea triennale appartenente alla classe L19 (*Classe delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione*) o alla classe L/SNT2 (*Classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione*), anche senza l'esperienza o la formazione sopra citata.

Viene comunque fatto salvo il personale impiegato dall'operatore uscente oggetto di riassorbimento secondo la clausola sociale di cui all'art. 12.

Sinteticamente quindi, il personale educativo-assistenziale è tenuto a:

- agire in collaborazione con il personale docente curricolare e di sostegno;
- curare la conduzione di piccoli gruppi di alunni, al fine di favorire l'integrazione dell'alunno seguito, garantendo in ogni caso la vigilanza su tutti i minori coinvolti nel gruppo;
- costruire, in accordo con i docenti di classe, un proprio piano di lavoro all'interno del P.E.I. per l'alunno disabile;
- evitare una gestione puramente assistenziale dell'alunno, pur costituendo essa la base da cui muovere;
- assumere conoscenze complete sull'alunno assegnato in modo da possedere un quadro della sua personalità (andando oltre la descrizione dei suoi deficit), partecipando, qualora l'Istituzione Scolastica lo ritenga opportuno, ai lavori di messa a punto del P.D.F. (Profilo dinamico funzionale) o del P.E.I.;
- interagire con gli altri adulti presenti nell'ambito scolastico (docenti curricolari, docente di sostegno, personale ausiliario, educatori) e con il personale dei servizi del

- territorio;
- proporre quanto ritenga utile, opportuno e vantaggioso per l'alunno nell'ambito del percorso scolastico;
 - partecipare alle riunioni di programmazione, gestione e verifica del P.E.I., riguardanti l'alunno assegnato;
 - collaborare con l'Istituzione Scolastica nell'ambito delle attività previste dalla scuola in cui opera;
 - partecipare all'attività di formazione e aggiornamento.

In particolare l'educatore cura lo svolgimento delle seguenti prestazioni:

- aiuto all'alunno disabile, in classe, dove necessita di un supporto di tipo pratico/funzionale per poter eseguire le indicazioni fornite dall'insegnante, integrando la propria azione con quella dell'insegnante nella realizzazione del progetto formativo;
- uso di strumenti protesici dietro specifiche ed espresse indicazioni da parte della famiglia e/o degli operatori sanitaria coinvolti nel progetto;
- assistenza personale nell'area dell'autonomia e dell'autosufficienza di base, quindi anche per tutte le esigenze di carattere fisiologico o connesso con particolari situazioni patologiche;
- assistenza durante momenti della vita extrascolastica, organizzati comunque dalla scuola (gite di istruzione, mensa, trasporto, ecc.) volta a favorire l'inserimento nel territorio;
- contenimento di comportamenti aggressivi, violenti e comunque costituenti motivi di rischio per l'incolumità per gli stessi soggetti assistiti e per terzi;
- aiuto durante i momenti della refezione per la corretta assunzione dei cibi;
- assistenza nell'utilizzo dei servizi igienici per la pulizia corporale;
- assistenza nello svolgimento di attività ludiche, di laboratorio, di conoscenza dell'ambiente circostante la scuola purché inserite nel P.E.I., cui l'assistente educatore partecipa ad elaborare con il personale scolastico e concordate con il Comune;
- collaborazione con il personale docente nei programmi di intervento di recupero funzionale, di apprendimento delle abilità trasversali e di socializzazione;
- in caso di malori, infortuni o altro, assistenza all'accompagnamento ad un centro di pronto soccorso, in accordo con l'Istituzione Scolastica, il Comune e la famiglia.

L'Appaltatore si impegna ad impiegare esclusivamente personale regolarmente assunto nel rispetto delle disposizioni normative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e ad applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal CCNL di categoria.

L'elenco nominativo di tutto il personale utilizzato con l'indicazione delle qualifiche possedute, la documentazione relativa alla formazione, il rapporto di lavoro applicato, con riferimento all'aspetto economico, normativo, previdenziale e assicurativo è trasmesso al Comune prima dell'inizio del servizio.

Il Comune può, in qualsiasi momento, richiedere all'Appaltatore l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei titoli nonché la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale e assicurativa.

È compito dell'Appaltatore curare l'aggiornamento e la riqualificazione del personale con particolare attenzione alle tematiche relazionali, attraverso iniziative proprie o favorendo la partecipazione degli operatori a percorsi formativi proposti da altri enti.

L'Appaltatore è tenuto a presentare annualmente al Comune e il piano della formazione e dell'aggiornamento previsto per il personale e successivamente a rendicontare il numero delle iniziative effettuate, le tematiche trattate e il numero degli operatori coinvolti, mediante presentazione al Comune di dettagliata documentazione.

Articolo 10

RISPETTO DELLA NORMATIVA

L'Appaltatore deve garantire l'osservanza di tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riguardo alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi e ad altre malattie professionali e di ogni altra ulteriore disposizione che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

L'Appaltatore si impegna ad osservare e attuare tutte le disposizioni dettate dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di prevenzione infortuni sul lavoro e ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione del contratto per la tutela dei lavoratori. Resta a carico dell'Appaltatore la dotazione dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) necessari all'espletamento del lavoro in sicurezza. L'Appaltatore dovrà comunicare nella composizione dell'organigramma degli incaricati di responsabilità, i nominativi del Datore di Lavoro, Responsabile di prevenzione e protezione e del Medico competente.

L'Appaltatore deve, altresì, informare i suoi dipendenti e collaboratori che dovranno operare tenendo conto delle norme contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) e nel Codice di comportamento integrativo del Comune di Bruino approvato con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 6/02/2014 e disponibile al seguente link del sito del Comune <https://www.comune.bruino.to.it/it-it/amministrazione/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta#173890>.

Articolo 11

NORME ANTIPEDOFILIA

L'Appaltatore si obbliga a rispettare quanto stabilito dal D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39, che ha inserito il seguente articolo 25-bis rubricato "Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro" al D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313. Tale norma dispone: «Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori».

L'Appaltatore dovrà tenere, per ciascun dipendente, il certificato penale di data non anteriore a 6 (sei) mesi, che consegnerà, se richiesto, al Comune. L'eventuale violazione degli obblighi previsti dalla normativa citata configura una grave violazione del contratto in essere con il Comune, che comporterà la risoluzione del medesimo.

Articolo 12

CLAUSOLA SOCIALE

In considerazione dei cambi di gestione, ai sensi dell'art. 50 del Codice e delle Linee Guida ANAC n. 13 recanti "La disciplina delle clausole sociali" approvate con delibera 13 febbraio 2019 n. 114, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'Appaltatore è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Al fine di garantire il rispetto di queste prescrizioni, si rende disponibile la documentazione relativa al personale in forza, impiegato dall'attuale operatore al momento della redazione del presente Capitolato, nell'apposito allegato, ove è recato l'elenco dei dipendenti distinto per addetti a tempo pieno e addetti a tempo parziale e relativa misura percentuale, inquadramento, mansioni e/o qualifica, nonché scatti di anzianità.

Per personale adibito al servizio si intendono tutti i lavoratori impiegati per lo svolgimento del servizio. Ai fini dell'applicazione della clausola sociale, si considera il personale dell'Appaltatore uscente calcolato come media del personale impiegato nei 6 (sei) mesi precedenti la data di pubblicazione del bando.

Ai lavoratori saranno garantite le stesse condizioni economiche e normative preesistenti, ivi compresi scatti di anzianità maturati ed eventuali trattamenti integrativi salariali. Al termine del rapporto contrattuale, l'Appaltatore dovrà consegnare alla subentrante copia conforme dei fogli presenza, degli addetti al servizio, prestato negli ultimi 6 (sei) mesi. Dovranno altresì essere garantiti i passaggi di consegne necessari al subentro in modo da consentire il regolare avvio del nuovo servizio.

Articolo 13

INCOMPATIBILITÀ

Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni [...] non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

Articolo 14

RESPONSABILITÀ

L'Appaltatore assume il servizio oggetto del presente Capitolato sotto la propria esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti del Comune e di terzi.

Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che comunque derivassero a persone ed a cose in dipendenza dell'espletamento di tutte le attività oggetto del presente Capitolato prestazionale dovrà intendersi, senza riserve od eccezioni, interamente a carico dell'Appaltatore. Qualora quest'ultimo non dovesse provvedere al risarcimento, il Comune resta autorizzato a provvedere direttamente, a carico dell'Appaltatore, trattenendo l'importo dal prezzo eventualmente dovuto e/o dalla cauzione definitiva.

Sarà obbligo dell'Appaltatore adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

Inoltre, l'espletamento del servizio in oggetto verrà svolto con esclusiva responsabilità e rischio dell'Appaltatore, ivi compresa la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito.

Articolo 15

COPERTURE ASSICURATIVE

In relazione a quanto su disposto, l'Appaltatore dovrà stipulare con primario istituto assicurativo obbligatoriamente:

- una polizza assicurativa che assicuri la copertura del rischio da responsabilità civile verso terzi (RCT) in ordine allo svolgimento di tutte le attività rientranti nel servizio in oggetto, per qualsiasi danno che possa essere arrecato al Comune, alle Istituzioni Scolastiche, ai loro dipendenti e collaboratori, agli utenti del servizio di cui trattasi nonché in generale a terzi per morte, lesioni personali e danni a cose, anche per fatto degli educatori, degli utenti del servizio o altri. La polizza in esame dovrà necessariamente prevedere, tra le altre, le seguenti garanzie aggiuntive: danni alle cose in ambito lavori; danni alle cose in consegna e custodia; danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) di attività. La presente assicurazione deve avere massimali non inferiori a:
 - o € 5.000.000 (*cinque milioni/00*) per ogni sinistro;
 - o € 10.000.000 (*dieci milioni/00*) per ogni persona deceduta o che abbia subito permanenti lesioni personali;
 - o € 3.000.000 (*tre milioni/00*) per danni da cose;
- una polizza assicurativa che assicuri la copertura del rischio da responsabilità civile verso prestatori d'opera soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni - I.N.A.I.L. (RCO) a copertura degli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di lavoro dall'Appaltatore dipendenti, da addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, nonché da parasubordinati, soggetti impiegati in lavori socialmente utili, lavoratori temporanei, occasionali o accessori, stagisti e tirocinanti. La polizza deve avere un massimale non inferiore a € 10.000.000 (*dieci milioni/00*) per ogni singolo evento ed € 5.000.000 (*cinque milioni/00*) per ogni persona.

Prima della stipula del contratto, l'Appaltatore dovrà presentare copia delle suddette polizze assicurative e dovrà poi dimostrare la regolarità dei pagamenti per tutta la durata del contratto.

Copia delle polizze e delle quietanze di pagamento del premio relativo alle scadenze annuali successive, per tutta la durata della gestione, dovranno essere consegnate al Comune.

Le polizze predette dovranno includere il Comune fra i soggetti "terzi" e recare espressamente la clausola che le stesse si intendono cessate solo a seguito di espressa dichiarazione liberatoria del Comune medesimo. Le Parti convengono espressamente che il Comune è assolutamente estraneo rispetto ad eventuali responsabilità circa infortuni o danni che dovessero derivare dalla esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato. L'Appaltatore, in ogni caso, si impegna espressamente a manlevare ed a tenere indenne il Comune da qualsiasi pretesa risarcitoria per fatti dipendenti o connessi all'esecuzione dei servizi

medesimi. Il mancato rispetto dell'onere di manleva costituirà motivo di risoluzione di diritto del contratto e di escussione della cauzione definitiva, a titolo di penale forfetaria per inadempimento del contratto, esonerando il Comune da ogni responsabilità conseguente e restando a completo ed esclusivo carico dell'Appaltatore qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune medesimo.

In ogni caso l'Appaltatore sarà chiamato a risarcire il danno nella sua interezza, sia qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale, sia qualora l'indennizzo fosse gravato di franchigie e/o scoperti tali per cui il terzo danneggiato non dovesse essere completamente tacitato, sia qualora il danno fosse escluso dalle condizioni di polizza.

Tutti gli obblighi dell'Appaltatore non cesseranno con il termine del contratto, se non con la totale soddisfazione di ogni spettanza dovuta, diretta o riflessa.

Articolo 16

GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore è tenuto a costituire, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva, con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 103 del Codice, pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo il caso in cui il ribasso sia superiore al 20 per cento; in tal caso la garanzia è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia è ulteriormente ridotta della metà ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice. Ciò a garanzia:

- dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali;
- del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- del rimborso delle somme pagate in più dal Comune rispetto alle risultanze delle liquidazioni o alle effettive competenze;
- del mancato pagamento delle penali.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'incameramento di quella provvisoria a titolo di penalità.

La cauzione sarà svincolata secondo le modalità indicate dall'art. 103, comma 5, del Codice.

In caso di escussione totale o parziale della cauzione, l'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione sino all'importo convenuto, entro il termine di 20 (*venti*) giorni.

La cauzione definitiva resterà valida per tutto il periodo del servizio e quindi fino al momento della formale liberazione del debitore principale del Comune, e quindi, in via generale, sino a 30 (*trenta*) giorni solari consecutivi dall'individuazione del nuovo operatore, sempre che non vi siano riserve o controversie in atto con il Comune.

Articolo 17

RUOLO DEL COMUNE

Il Comune:

- cura la programmazione generale del servizio, con l'intento di realizzare la rispondenza tra le prestazioni offerte e i bisogni degli alunni disabili residenti, tenuto conto delle risorse complessivamente disponibili;
- esercita le funzioni di coordinamento generale del servizio nel suo complesso, garantendo il necessario raccordo tra le funzioni svolte dai servizi scolastici e socio-educativi degli Enti coinvolti e quelle affidate all'Appaltatore;
- vigila sull'esecuzione del servizio in appalto, verifica la qualità-quantità delle prestazioni fornite dall'Appaltatore ed attua il controllo finale dei risultati conseguiti.

Il Comune si impegna a fornire al soggetto aggiudicatario i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento del Servizio.

Il Comune ha diritto di richiedere con nota motivata, su proposta congiunta dell'A.S.L., la sostituzione del personale impiegato nell'attività in appalto che non offra garanzie di capacità, valida costituzione fisica e contegno corretto e/o non risulti idoneo a perseguire le finalità previste dal progetto educativo dell'alunno.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli e verifiche, presso gli istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali, sulla regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici, relativamente ai dipendenti che l'Appaltatore impiegherà nel servizio.

Articolo 18

VERIFICHE

Per il presente contratto è nominato un Direttore dell'esecuzione diverso dal RUP, che vigila sulla corretta esecuzione dell'appalto impartendo all'Appaltatore le disposizioni e le istruzioni necessarie. L'attività di controllo avverrà di concerto con l'Istituzione Scolastica, quale soggetto che maggiormente risulta in grado di fornire riscontro rispetto al servizio svolto dall'Appaltatore.

L'Appaltatore deve fornire trimestralmente al Comune una relazione concernente l'attività svolta e gli interventi realizzati con una valutazione dei risultati raggiunti per ciascun alunno seguito e, su richiesta, qualsiasi altro dato relativo agli interventi effettuati e agli alunni. Le relazioni dovranno tenere in particolare considerazione i risultati raggiunti relativamente agli obiettivi di inclusione dell'utente con il resto della classe e, in generale, nell'ambito scolastico.

È inoltre facoltà del Comune effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità ritenute opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio offerto alle

prescrizioni del vigente Capitolato nonché al progetto educativo -pedagogico presentato in sede di gara.

Le prestazioni devono essere eseguite nei tempi fissati nel contratto. Nel caso in cui l'esecuzione sia temporaneamente impedita da circostanze particolari, il Direttore dell'esecuzione, con apposita comunicazione all'Appaltatore trasmessa tramite posta elettronica certificata ne ordina la sospensione. Al cessare delle cause di sospensione, il Direttore dell'esecuzione comunicherà all'Appaltatore la ripresa.

Articolo 19

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI

Il coinvolgimento delle famiglie degli alunni destinatari del servizio in oggetto è un presupposto indispensabile per la riuscita di un reale percorso educativo. Pertanto, è fondamentale creare occasioni di condivisione, di confronto, di interesse alla vita dell'alunno.

L'Appaltatore provvede a favorire la partecipazione delle famiglie e sarà pertanto cura del medesimo proporre forme innovative per favorire il coinvolgimento delle famiglie per adempiere al meglio alle prestazioni di cui al presente Capitolato.

Articolo 20

INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di assistenza specialistica per l'integrazione scolastica degli studenti disabili è un servizio pubblico, pertanto per nessuna ragione può essere sospeso o interrotto, neppure parzialmente o/e temporaneamente, salvo esplicita preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune.

Per i casi di sospensione o interruzione di tale servizio l'Appaltatore sarà responsabile in base all'art. 331 del codice penale.

Nel caso in cui l'Appaltatore non possa espletare il servizio per caso fortuito o forza maggiore, dovrà darne immediatamente preavviso agli utenti e al Comune, nel rispetto dei termini di legge.

In caso di sciopero del personale, l'Appaltatore dovrà porre in atto tutte le misure necessarie ed idonee affinché venga comunque garantito il servizio essenziale. Lo sciopero del personale deve comunque essere comunicato al Comune almeno 48 (*quarantotto*) ore prima della data di inizio.

Articolo 21

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Data la natura del servizio rientrante nell'allegato IX del Codice e conformemente alla disciplina specifica di cui all'art. 142 del Codice, non è ammesso il subappalto, in quanto il Comune ritiene che tutte le prestazioni oggetto del presente Capitolato debbano essere eseguite a cura dell'Appaltatore.

Pertanto è fatto assoluto divieto di cessione, anche parziale, del contratto.

Articolo 22

INADEMPIENZE E PENALITÀ

L'Appaltatore, nell'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti i servizi stessi.

Il Comune, effettuerà mediante il proprio personale o personale esterno previamente autorizzato, controlli ed accertamenti sulla corretta prestazione del servizio e sulla congruità delle prestazioni rese rispetto alle norme prescritte nel presente Capitolato prestazionale. Il Comune si riserva di applicare le penalità indicate nella tabella riportata successivamente.

L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità delle inadempienze, al rischio per la sicurezza della salute degli utenti e alla ripetizione dell'inadempienza stessa.

Le penalità contemplate sono le seguenti:

<u>Importo massimo penalità</u>	<u>Tipologia inadempienza</u>
da 250,00 a 1.000,00	Inosservanza delle norme di comportamento definite dal Capitolato, salvo che non comportino un rischio o un danno per la salute degli utenti;
	Formazione degli addetti incompleta o tardiva rispetto alla pianificazione dell'Appaltatore;
	Inosservanza degli impegni assunti in sede di gara in termini di progettualità e migliorie;
da 1.000,00 a 2.500,00	Inosservanza delle norme di comportamento definite dal Capitolato che comporti un rischio per la salute degli utenti;
	Violazioni del progetto di riassorbimento del personale;
da 2.500,00 a 5.000,00	Inosservanza delle norme di comportamento definite dal Capitolato che abbia portato a un danno per la salute degli utenti.

Per i casi non specificamente previsti l'importo della penale verrà determinato desumendola e ragguagliandola alla violazione più assimilabile a insindacabile giudizio del

Comune in rapporto alla gravità dell'inadempienza.

In relazione alle sopraindicate penali, il Comune si riserva il diritto di applicare una maggiorazione del 50 % (*cinquanta per cento*) della penalità base per ciascuna reiterazione successiva alla prima che si dovesse verificare durante il medesimo anno educativo. A titolo esemplificativo:

- prima inadempienza: valore penale € 1.000,00 (*mille*);
- seconda inadempienza: valore penale € 1.500,00 (*millecinquecento*);
- terza inadempienza: valore penale € 1.500,00 (*millecinquecento*).

In caso di rilevante danno all'immagine del Comune derivante da pubblicazione su quotidiani, raccolta firma dei genitori, ecc., per disservizi imputabili all'Appaltatore, incluso il personale e operatori terzi, si procederà con insindacabile discrezione all'applicazione di una penale sino a € 5.000,00 (*cinquemila*), fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Nel corso del procedimento di applicazione delle penalità, il Comune si riserva la facoltà, con atto motivato e previa comunicazione scritta all'Appaltatore, di:

- riclassificare la tipologia delle non conformità rilevate e/o ridurre del 50% (*cinquanta per cento*) l'importo delle penalità in considerazione di ulteriori elementi emersi e dell'efficacia del correttivo apportato;
- applicare le penalità previste valutandone la gravità e conseguentemente graduando l'importo delle stesse, ove previsto.

Ai sensi dell'art. 113-bis, comma 4, del Codice, l'importo complessivo delle penali irrogate secondo i commi precedenti non può superare il 10 % (*dieci per cento*) dell'importo netto contrattuale.

I rilievi inerenti le non conformità di servizi previsti dal presente Capitolato sono contestati tempestivamente all'Appaltatore.

Le non conformità di cui ai precedenti commi saranno successivamente notificate tramite PEC e l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 7 (*sette*) giorni consecutivi dalla notifica della contestazione stessa.

Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto dal Comune, nella persona del Direttore dell'esecuzione, e verrà notificato all'Appaltatore in via amministrativa, secondo i principi e le disposizioni di cui alla L. 7 agosto 1990 n. 241. Per l'importo della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della medesima, l'Appaltatore dovrà emettere apposita nota di credito, la quale verrà detratta dalla fattura del mese successivo.

Il Comune si riserva di pubblicare sul sito istituzionale l'elenco dettagliato delle penali comminate a tutela della trasparenza dell'azione amministrativa nei confronti degli utenti.

Articolo 23

RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO

Quando nel corso del contratto il Comune accertasse che l'esecuzione del servizio non proceda secondo le condizioni stabilite dal contratto, può fissare un congruo termine entro il quale l'Appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto sarà risolto di diritto. La risoluzione opera in ogni caso d'inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall'Appaltatore.

Nel caso di inadempienze gravi, ovvero ripetute, il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa notificazione scritta all'Appaltatore, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi in danno all'Appaltatore e salva l'applicazione delle penali prescritte.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del Codice e dunque si considera grave inadempimento contrattuale ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dagli artt. 108 del Codice e 1453 del Codice Civile, oltre ai casi già previsti dalla normativa, il verificarsi di:

- apertura di una procedura fallimentare dell'Appaltatore;
- messa in liquidazione o cessione del contratto;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- interruzione non motivata del servizio;
- assenza non giustificata superiore a 3 (*tre*) giorni del coordinatore;
- reiterato contegno scorretto verso gli utenti da parte del personale dell'Appaltatore adibito al servizio;
- cessione del contratto in spregio al previsto divieto;
- violazione ripetuta delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- inadempienze reiterate dell'Appaltatore nel corso del medesimo anno scolastico che il Comune giudicherà non più sanzionabili tramite penali;
- reiterato mancato impiego del numero d'unità lavorative giornaliere dichiarate in sede d'offerta;
- reiterata mancata esibizione di documentazione richiesta in sede di controllo da parte del Comune o incaricati dal medesimo;
- difformità nella realizzazione del progetto educativo -pedagogico indicato in sede d'offerta;
- mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy.

Nelle ipotesi su elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal RUP a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'Appaltatore. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 10 (*dieci*) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il

suddetto termine, il Comune, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto.

Saranno addebitati all'Appaltatore gli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il Comune, in caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, procede con semplice provvedimento amministrativo all'incameramento della garanzia definitiva salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che il Comune intenda intraprendere a tutela dei propri interessi.

Articolo 24

DECADENZA DALL'AGGIUDICAZIONE

L'Appaltatore incorre nella decadenza dell'aggiudicazione e conseguentemente nella revoca della stessa nei seguenti casi:

- per non aver prestato o adeguato la garanzia definitiva su indicata;
- per intervenuta perdita dei requisiti generali richiesti ai fini della partecipazione alla procedura di gara;
- per intervenuta perdita dei requisiti speciali richiesti ai fini della partecipazione alla procedura di gara;
- per inadempimento ingiustificato in ordine all'obbligo di sottoscrizione del contratto nel termine indicato dagli atti di gara o successivamente dal R.U.P.;
- per inadempimento ingiustificato in ordine all'obbligo di pagamento di tutte le spese contrattuali;
- per produzione di false dichiarazioni in sede di gara.

La decadenza fa sorgere a favore del Comune il diritto di incamerare la cauzione provvisoria prodotta in sede di gara e di affidare il servizio all'operatore che segue immediatamente nella graduatoria definitiva, ai sensi dell'art. 110 del Codice.

Sono a carico dell'operatore inadempiente le maggiori spese che il Comune dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente tra quelli in gara o altrimenti scelto. L'esecuzione in danno non esime l'impresa da eventuali responsabilità civili. La decadenza potrà essere dichiarata anche qualora il servizio avesse già avuto inizio, salva la ripetizione di quanto dovuto.

Articolo 25

RECESSO

Il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei servizi eseguiti e del valore dei beni utili esistenti, oltre al decimo dell'importo dei servizi

non eseguiti.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 109 del Codice, cui si rinvia.

Articolo 26

SPESE CONTRATTUALI E DI PUBBLICAZIONE

Tutte le spese, tasse ed imposte, nessuna esclusa, presenti e future inerenti e conseguenti al presente Capitolato ed al successivo contratto, che sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa, ivi comprese quelle di bollo e di registro, sono a totale carico dell'Appaltatore e dovranno essere versate dall'aggiudicatario prima della stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 5 del DM del Ministero infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 e dell'art. 36, comma 9, del Codice le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e degli esiti di gara sono rimborsate al Comune dall'Appaltatore entro il termine di 60 (*sessanta*) giorni dall'aggiudicazione.

Articolo 27

FATTURAZIONE, PAGAMENTI E OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

Le fatture, predisposte e trasmesse mensilmente in modalità elettronica, tramite il Sistema di Interscambio (SdI), dovranno essere intestate al Comune di Bruino (TO), Piazza Municipio 3, P.I. 02777470010, C.F. 86003310017. Dovrà essere utilizzato il codice di fatturazione elettronica IPA OH8JBC, le quali dovranno contenere il seguente riferimento: "*Servizio di assistenza scolastica specialistica per alunni disabili delle scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado 2022-2026 – CIG: 9120462B54*".

In occasione e prima dell'emissione e trasmissione al Comune delle fatture ad opera delle società mandanti del RTI, la mandataria è tenuta a comunicare a ciascun ente aderente le prestazioni e/o quote parti di prestazioni eseguite da ciascun membro del Raggruppamento con l'indicazione del corrispondente importo da fatturare. La suddetta comunicazione della società mandataria in occasione di ciascuna fatturazione delle società mandanti costituisce condizione per l'accettazione delle fatture, pertanto, in caso di ricevimento di fatture emesse dalle società mandanti del Raggruppamento e in assenza di specifica comunicazione della società capogruppo che autorizza la fatturazione, il Comune rifiuterà la fattura ricevuta che non potrà essere ammessa al pagamento.

Le fatture emesse dovranno prevedere la scissione dei pagamenti (con IVA al 5 %).

I pagamenti saranno disposti ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 e dell'art. 113-bis del Codice entro 30 (*trenta*) giorni dalla data di ricevimento (data del protocollo) delle fatture redatte secondo le norme in vigore e dopo

l'accertamento di conformità, nei termini sopra previsti, con esito positivo da parte del Direttore all'esecuzione e la verifica delle eventuali penali da applicare.

Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (DURC) della Società/delle Società che costituiscono il Raggruppamento attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC verrà richiesto all'autorità competente al ricevimento della fattura. Il termine di 30 (*trenta*) giorni per il pagamento è sospeso dalla data di richiesta del certificato di conformità contributiva fino alla emissione del DURC, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Società per detto periodo di sospensione dei termini.

Qualora dal DURC risulti un'inadempienza contributiva, il Comune segnala alla Direzione Provinciale del Lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. Nel suddetto caso, il Comune tramite il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza ed il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze, accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva, è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più dipendenti della Società/ Società che costituiscono il Raggruppamento o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti o cottimi impiegati nell'esecuzione del servizio, il Comune tramite il responsabile del procedimento applica quanto previsto all'art. 30 comma 5 e 6 del Codice.

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'articolo 5 del D.L. 28 marzo 1997 n. 79, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 1997 n. 140, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa vigente.

Il Comune, prima di procedere alla liquidazione, provvederà a eseguire il controllo di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, qualora applicabile, e ad adottare le misure ivi previste.

Nel caso di fatturazione relativa ad un periodo per il quale il Comune ha previsto l'applicazione di penali, dal corrispettivo della fattura del periodo in questione, verrà detratto l'importo delle relative penali applicate. A tal fine, nella suddetta eventualità, prima del pagamento della fattura, l'Appaltatore è tenuto ad emettere e trasmettere al Comune specifica nota di credito in riduzione della stessa fattura pari all'importo delle eventuali penali applicate e richieste dal Comune.

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della L. 13 agosto 2010 n. 136.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare al Comune eventuali variazioni relative ai conti

correnti sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice CIG 9120462B54. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei commi precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore dell'Appaltatore da estinguersi mediante accredito sul c/c bancario dedicato anche in via non esclusiva alla presente servizio.

Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente contratto non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, il Comune provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

L'Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136.

Il Comune, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all'Appaltatore fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

Articolo 28

RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Appaltatore si obbliga a mantenere riservate le informazioni relative alle attività di cui verrà a conoscenza in relazione al servizio in oggetto e si obbliga altresì ad impegnare il proprio personale a mantenere riservate tali informazioni in attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 e del Reg. (UE) 679/2016 (cd. "GDPR").

Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore, nella persona del legale rappresentante, assumerà la qualità di responsabile esterno del trattamento dei dati conferiti direttamente dagli utenti o dal Comune. In ogni caso, il trattamento potrà avvenire esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento sopra indicato, con divieto di comunicazione a terzi o diffusione dei dati, adozione delle misure adeguate di sicurezza previste dal Reg. (UE) 679/2016 e l'obbligo di comunicare al Titolare del trattamento violazioni di accesso, situazioni anomale o di emergenza, nonché eventuali richieste degli interessati all'accesso, alla rettifica, all'integrazione, alla cancellazione dei propri dati, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 29

CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI

Il servizio oggetto, oltre che dalle norme previste dal presente Capitolato e dal D.Lgs. 50/2016, è disciplinato dalla vigente normativa per la disciplina dei contratti e dal Codice Civile.

La presentazione dell'offerta da parte delle Imprese concorrenti equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della vigente normativa, dei relativi regolamenti e di incondizionata loro accettazione, nonché, alla completa accettazione del presente Capitolato.

In particolare l'Appaltatore con la firma del contratto accetta espressamente tutte le clausole contenute nel presente Capitolato.

Articolo 30

CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

È fatta salva la facoltà di addivenire a soluzioni transattive delle eventuali controversie, nel rispetto dell'art. 208 del Codice.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere il servizio né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Comune.

In caso di mancato raggiungimento della soluzione transattiva, se esercitata, o in ogni altro caso, per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato prestazionale e del conseguente contratto è competente il Foro di Torino, con esclusione del ricorso all'arbitrato.

Articolo 31

RINVIO AD ALTRE NORME COGENTI E/O VOLONTARIE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si rinvia al Codice Civile e dalle disposizioni legislative vigenti in materia, compresa la normativa europea.

Articolo 32

STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE

La struttura organizzativa del Comune cui è affidata la gestione e il controllo dei servizi oggetto del presente Capitolato è il Settore Affari Generali e Servizi alla Persona.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Monica Busso

(firmato digitalmente)